



Il Sindaco

Ordinanza n. 0000021 del 29/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIVIETO DI ABBANDONO IN AREA PUBBLICA O APERTA AL PUBBLICO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";
- con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con il Decreto legge del 16 maggio 2020 sono state previste "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sull'intero territorio nazionale;

VISTI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio





Il Sindaco

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il DPCM del 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativamente alla gestione dell'emergenza Covid-19 in vigore dal 4 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

VISTI INOLTRE:

- il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov2”, aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

- l'art. 191 del d.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss. mm. ii.;

- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii. “TUEL” in particolare gli artt. 50 e 54;

CONSIDERATO:

- che la lotta alla pandemia di CODIV - 19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute pubblica;

- che il corretto smaltimento degli stessi DPI, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.

VERIFICATO CHE

nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si





Il Sindaco

è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell'ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati;

RITENUTO URGENTE

adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO

L'art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'ambiente):

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

ORDINA

con decorrenza immediata, che sia vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per la protezione da COVID-19 in aree pubbliche o aperte al pubblico;

Fatto salvo che l'abbandono non costituisca reato ai sensi del Codice Penale, si ritiene di equiparare l'abbandono di dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o nell'ambiente, all'abbandono di rifiuto urbano pericoloso, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana, e di conseguenza, si ritiene di sanzionare tale fenomeno come previsto dall'Art. 255, comma 1, del Codice dell'ambiente;

DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 prevista dall'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, aumentabile fino al doppio in caso di rifiuto pericoloso.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno;

- Che l'Ordinanza venga inoltre trasmessa:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) alla Prefettura di Bologna.





Città di
Calderara di Reno

Il Sindaco

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà, altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Giampiero Falzone

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Tel. 051. 6461209 - e-mail: segreteria.sindaco@comune.calderaradireno.bo.it

comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8